

Codice DB1014

D.D. 15 maggio 2013, n. 274

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi acquedottistici ubicati in frazione Carmine Inferiore e San Bartolomeo, nel Comune di Cannobio (VB).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- a) Le aree di salvaguardia dei pozzi acquedottistici ubicati in frazione *Carmine Inferiore* e *San Bartolomeo*, nel Comune di Cannobio (VB), sono definite come risulta negli elaborati “Carta delle aree di salvaguardia proposte e dei mappali vincolati – Pozzo di Carmine – scala 1:1.000; Carta delle aree di salvaguardia proposte e dei mappali vincolati – Pozzo di S. Bartolomeo – scala 1:1.000”, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari alle portate massime emunte da ciascuno dei due pozzi.
- c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.
- d) Il Comune di Cannobio e la Provincia del Verbano Cusio Ossola dovranno adottare tutti i necessari provvedimenti tecnici e amministrativi utili a salvaguardare i rii Girola e delle Ganne nei pressi ed a monte delle captazioni *Carmine Inferiore* e *San Bartolomeo* e le porzioni lacustri ricadenti all’interno delle zone di rispetto allargate di entrambi i pozzi, ed in particolare non rilasciare ulteriori autorizzazioni allo scarico di reflui civili ed industriali nei medesimi rii e nei tratti di lago interessati dalle aree di salvaguardia.
- e) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzate e recintate al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore del servizio acquedottistico (SICEA S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
 - prevedere, vista l’impossibilità di poter porre in essere sistemi di delimitazione delle aree di salvaguardia nelle porzioni lacustri, l’apposizione di cartelli e segnaletica di attenzione;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell’eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d’ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti o rifacimenti degli impianti di fognatura delle strutture residenziali nelle zone di rispetto allargate;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei parcheggi ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse;
 - provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo *Carminè Inferiore* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alle strutture ricettive esistenti (campeggi e ristoranti) – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - provvedere ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito e con frequenza da definire, il monitoraggio qualitativo delle acque dei rii Girola e delle Ganne nei pressi ed a monte delle captazioni *Carminè Inferiore* e *San Bartolomeo* ed il monitoraggio della qualità delle acque lacustri nelle porzioni ricadenti all'interno delle zone di rispetto allargate di entrambi i pozzi – ad integrazione dei controlli analitici sulle acque emunte dai pozzi previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- g) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Cannobio, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.
- La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Agata Milone